MORRI
ROSSETTI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 20 maggio 2022

20/2022

TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti:

1. *Crediti d'imposta e legge di bilancio 2022: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate*
2. *Cessione del credito IVA: non ammessa per il soggetto non residente UE*
3. *Utilizzo del credito IVA delle società di comodo: questione demandata alla Corte UE*
4. *Credito d'imposta beni strumentali nuovi: collaudo senza riferimento normativo*
5. *Premio di risultato non detassabile se i criteri sono nel regolamento aziendale*
6. *Mancata applicazione del regime impatriati: possibile il recupero delle maggiori imposte*
7. *Videoconferenza con relatori stranieri: compensi senza ritenuta se collegati dall'estero*
8. *Indeducibili gli accantonamenti al fondo per recupero ambientale*
9. *Comunicazioni finanziarie da verificare per la stabile organizzazione che promuove prodotti finanziari*
10. *Colui che tenta di utilizzare fatture inesistenti concorre con l'emittente*
11. *Reddito da stock option nel regime forfetario: trattamento specifico*
12. *Non imponibile il coupon per i servizi dell'app per accedere alla prestazione sanitaria*
13. *Locazione di alberghi: ammessa la rivalutazione gratuita*
14. *Superbonus, "trainanti" e "trainati": opzioni distinte per ogni cessione*
15. *Meccanismi transfrontalieri: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate*
16. *Isa 2022: identificati nuovi soggetti esclusi*

Crediti d'imposta e legge di bilancio 2022: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 17 maggio 2022, n. 14/E, ha reso chiarimenti in merito alle novità apportate dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 232/2021), tra gli altri, al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, al credito d'imposta per la quotazione delle PMI.

Bonus investimenti in beni strumentali nuovi

La legge di bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato le tempistiche, le misure e i limiti del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0". L'agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di "prenotazione" dell'investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell'acconto entro il dicembre 2022).

A tal riguardo è stato precisato che, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell'investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d'imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l'investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l'investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. Per quanto concerne la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non all'intero triennio interessato dalla proroga.

Bonus ricerca, sviluppo e innovazione

La legge di bilancio 2022 è intervenuta anche sulla disciplina relativa al credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica.

In materia, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, che per quanto non espressamente trattato dalla circolare n. 14/E/2022, si può fare riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo e, in particolare, alle circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020, nella misura in cui le indicazioni già fornite risultino compatibili con l'attuale quadro normativo. Sono inoltre applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/E/2021, in merito alla corretta interpretazione dell'esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall'accesso al credito d'imposta, dell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della

legittimazione all'utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.

Bonus consulenza per la quotazione delle PMI

L'agevolazione prevede un credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese. Il *bonus* è stato esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, mentre il limite fruibile è sceso a 200mila euro. È stato modificato anche il tetto di spesa per il 2022 ed è previsto un nuovo stanziamento per il 2023. A seguito della modifica, il *tax credit* è riconosciuto fino a 35 milioni di euro (invece di 30 milioni di euro) per il 2022 e fino a 5 milioni di euro per il 2023.

Cessione del credito IVA: non ammessa per il soggetto non residente UE

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 19 maggio 2022, n. 278, ha chiarito che il credito IVA chiesto a rimborso dalla società svizzera non identificata e senza stabile organizzazione che, per la sua attività, ha acquistato beni e servizi in Italia, non può essere ceduto a terzi. Pur non rinvenendosi alcuna disposizione normativa in senso contrario, può essere oggetto di cessione solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale o infrannuale.

Utilizzo del credito IVA delle società di comodo: questione demandata alla Corte UE

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16091 depositata il 19 maggio 2022, ha demandato alla Corte di Giustizia Ue la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità della normativa interna delle società di comodo rispetto alla normativa comunitaria, nella misura in cui – a livello nazionale – il diritto alla detrazione è negato se dette società non effettuano per tre anni consecutivi operazioni soggette ad IVA di importo almeno pari ai ricavi presunti. Nello specifico, è stato rinviato alla Corte di Giustizia l'esame dell'art. 30, comma 4, secondo periodo, della L. 724/94, il quale preclude la compensazione "interna" del credito IVA (nell'ambito delle liquidazioni periodiche) per le società non operative le quali, per tre periodi d'imposta consecutivi, non effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.

Credito d'imposta beni strumentali nuovi: collaudo senza riferimento normativo

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 maggio 2022, n. 270, ha precisato che le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l'acquisto di un bene che consente di accedere al credito d'imposta per beni strumentali nuovi Industria 4.0 devono contenere l'indicazione delle disposizioni che disciplinano l'agevolazione. Detta indicazione non è richiesta, invece, per i verbali di collaudo e interconnessione dei beni al sistema aziendale.

Premio di risultato non detassabile se i criteri sono nel regolamento aziendale

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 maggio 2022, n. 265, ha chiarito che gli incentivi economici riconosciuti ai dipendenti, sulla base di una *policy* globale di gruppo mediante un regolamento aziendale, non rientrano nel perimetro dell'agevolazione fiscale prevista per i premi di risultato (articolo 1, commi da 182 a 189, legge di stabilità 2016), consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%, in quanto si tratta di un atto unilaterale del datore di lavoro diverso dagli accordi collettivi che vedono il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.

Mancata applicazione del regime impatriati: possibile il recupero delle maggiori imposte

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 maggio 2022, n. 275, con riguardo ai lavoratori impatriati, ha precisato che se la mancata inclusione nella retribuzione agevolabile del reddito da esercizio delle stock options o dal *vesting* delle RSU è attribuita a una problematica nell'impostazione del software utilizzato per elaborazione delle buste paga della società, è possibile per la società procedere al ricalcolo, per gli anni 2019 e 2020, del reddito di lavoro dipendente imponibile, in capo ai beneficiari che usufruiscono del regime, applicando la detassazione per i redditi derivanti dall'esercizio delle stock options o dal *vesting* delle RSU e procedere al rimborso delle maggiori ritenute operate in capo agli stessi.

Videoconferenza con relatori stranieri: compensi senza ritenuta se collegati dall'estero

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 maggio 2022, n. 266, ha precisato che una società che organizza convegni in ambito sanitario, sia in Italia che all'estero, non dovrà applicare la ritenuta d'acconto, nella misura del 30%, ai compensi erogati ai relatori non residenti che, a causa del CoVid-19, partecipano ai congressi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese. Parimenti le slide preparate dagli stessi relatori che vengono cedute alla società istante a fronte di un corrispettivo, non assumono rilevanza fiscale in Italia in quanto le informazioni contenute non sono suscettibili di quello "sfruttamento economico" da parte di chi li utilizza, che giustifica l'applicazione della ritenuta (articolo 23, comma 2, lettera *c)*, del Tuir).

Indeducibili gli accantonamenti al fondo per recupero ambientale

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 maggio 2022, n. 272, ha chiarito che gli accantonamenti al fondo per recupero ambientale non sono deducibili ove non sia certo il momento in cui gli oneri saranno effettivamente sostenuti. Secondo l'Agenzia, per effetto del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83, comma 1, del TUIR, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Di conseguenza, devono intendersi non applicabili le regole di competenza fiscale di cui all'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità. Peraltro, i componenti negativi di reddito iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui al documento OIC 31 sono qualificati fiscalmente come accantonamenti, cui si applica la disciplina di cui all'art. 107 del TUIR, con la conseguente deducibilità delle sole ipotesi rientranti tra quelle di cui ai commi 1-3, ancorché siano classificati in voci del Conto economico diverse da B.12 e B.13.

Comunicazioni finanziarie da verificare per la stabile organizzazione che promuove prodotti finanziari

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 maggio 2022, n. 267, ha precisato che gli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria sussistono anche in capo alla stabile organizzazione di una società di investimento tedesca che, nel commercializzare e promuovere in Italia i prodotti finanziari emessi da un'altra società del gruppo, instauri un rapporto di ricezione e trasmissione degli ordini dotato di forma contrattuale specifica e durevole nel tempo.

Colui che tenta di utilizzare fatture inesistenti concorre con l'emittente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19437, depositata il 18 maggio 2022, ha statuito che chi tenta di utilizzare fatture inesistenti concorre con l'emittente.
Ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 74/2000, chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non può essere punito anche per l'utilizzo di tali documenti. Secondo i giudici di legittimità detto articolo fa salva l'ipotesi in cui il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 c.p., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dal citato art. 9. E ciò sulla base dell'assunto che l'esclusione del concorso reciproco fra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000) e quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000) ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, senza introdurre però alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art. 110 c.p. Una diversa interpretazione determinerebbe una irragionevole situazione di irrilevanza penale a favore di chi abbia posto in essere comportamenti finalizzati alla emissione della documentazione fittizia e che non abbia poi utilizzato le fatture per un mero accidente (accertamenti, per esempio, effettuati prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione).

Reddito da *stock option* nel regime forfetario: trattamento specifico

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 maggio 2022, n. 271, ha chiarito il trattamento fiscale dell'assegnazione di azioni in applicazione di un piano di stock option a beneficio di un imprenditore in regime forfetario. In considerazione della particolare disciplina del regime di cui alla Legge n. 190/2014, concorre alla formazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva il valore normale delle azioni acquistate, al quale sarà applicato il coefficiente di redditività ordinariamente previsto per l'attività esercitata.

Non imponibile il *coupon* per i servizi dell'app per accedere alla prestazione sanitaria

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 maggio 2022, n. 273, ha chiarito che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. f) e 3-bis, del TUIR, il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito da un'applicazione informatica che risponde all'esigenza di trovare personale con determinate caratteristiche (luogo, lingua e specializzazione), consentendo l'accesso ad una prestazione sanitaria. Sotto il profilo IVA, l'Agenzia ha inoltre precisato che il coupon si qualifica come voucher multiuso, e ha escluso la detraibilità dell'imposta assolta per la fornitura del servizio.

Locazione di alberghi: ammessa la rivalutazione gratuita

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 maggio 2022, n. 269, ha chiarito che rivalutazione gratuita dei beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 6-*bis* del DL n. 23/2020, richiede la contestuale presenza di due requisiti: (i) deve trattarsi di un immobile a destinazione alberghiera; (ii) il locatario deve essere un soggetto operante nei settori alberghiero e termale. In caso di utilizzo promiscuo dei beni, invece, è necessario identificare il valore attribuibile alla parte di bene utilizzata per operare nei predetti settori.

Superbonus, "trainanti" e "trainati": opzioni distinte per ogni cessione

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 19 maggio 2022, n. 279, ha chiarito che il contribuente che sceglie di utilizzare il *Superbonus* tramite cessione del credito deve comunicare l'opzione all'Agenzia delle entrate con distinti moduli per ogni intervento "trainante" e "trainato" realizzato, indicando il codice identificativo dello specifico intervento. Non dovrà, invece, trasmettere il modulo per l'opera la cui spesa decide di detrarre direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Meccanismi transfrontalieri: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 13 maggio 2022, n. 12/E, ha nuovi chiarimenti sui meccanismi transfrontalieri che fanno scattare l'obbligo di comunicazione. Il tutto finalizzato a una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni che hanno recepito la direttiva comunitaria Dac6, vale a dire il DLgs n. 100/2020 e il decreto Mef del 17 novembre dello stesso anno. La circolare, nel formato domande e risposte, analizza in particolare alcune questioni di dettaglio riferite alla qualifica di intermediario obbligato alle comunicazioni, alle nozioni di riduzione d'imposta e di vantaggio fiscale principale, ai profili sanzionatori per gli inadempimenti, a taluni elementi distintivi specifici (ad esempio, quelli tesi a eludere gli obblighi di scambio di informazioni e l'accertamento della titolarità effettiva, o quelli riferiti ai beni immateriali di difficile valutazione).

Isa 2022: identificati nuovi soggetti esclusi

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano, tra gli altri, nei confronti dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche di commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle, trasporto con taxi, attività di proiezione cinematografica. È quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2022.

MORRI
ROSSETTI

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it